



ORDINANZA N. 1
P.G.9188

IL SINDACO

Richiamati gli artt. 134 e 141 del vigente Regolamento Comunale di igiene, che dettano i requisiti igienico sanitari per l'apertura di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari;

Richiamato l'art. 146 del regolamento sopra citato, che detta i requisiti igienico sanitari per la vendita di prodotti della pesca di cui all'art. 29 del R.D. 3298/28, disponendo che gli esercizi che effettuano tale vendita devono essere muniti di apposita autorizzazione sanitaria;

Richiamata la precedente ordinanza PG 30504 n. 11 del 11.5.2001 con la quale il Sindaco assoggettava la vendita di carni in atmosfera modificata a semplice comunicazione;

Considerato che è in uso la vendita di prodotti della pesca confezionati in atmosfera protettiva anche in esercizi di generi alimentari, i quali sono tenuti per la tipologia dei generi venduti a rispettare determinati requisiti igienico sanitari ma non a munirsi di autorizzazione sanitaria specifica;

Ritenuto opportuno definire una norma procedurale che consenta di seguire una linea interpretativa univoca degli articoli 134, 141 e 146 sopra menzionati, anche alla luce della richiesta formulata dal Responsabile dell' U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale p.g. 32/a del 17.1.2006;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 che individua le competenze del Sindaco;

ORDINA

- 1) Gli esercizi di generi alimentari possono porre in vendita prodotti della pesca in atmosfera protettiva dopo aver presentato idonea comunicazione di inizio attività al Comune secondo il modello allegato alla presente ordinanza;
- 2) Il competente ufficio comunale disporrà la trasmissione delle comunicazioni ricevute al Responsabile dell'U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale, affinché mediante un censimento completo degli esercizi che pongono in vendita prodotti della pesca, sia possibile sottoporre a controllo i prodotti della pesca commercializzati sul territorio.

Prato li 09.02.06

IL SINDACO